

La modifica dell'imputazione

Artt. 516-522 c.p.p.

PRINCIPIO DI CORRELAZIONE

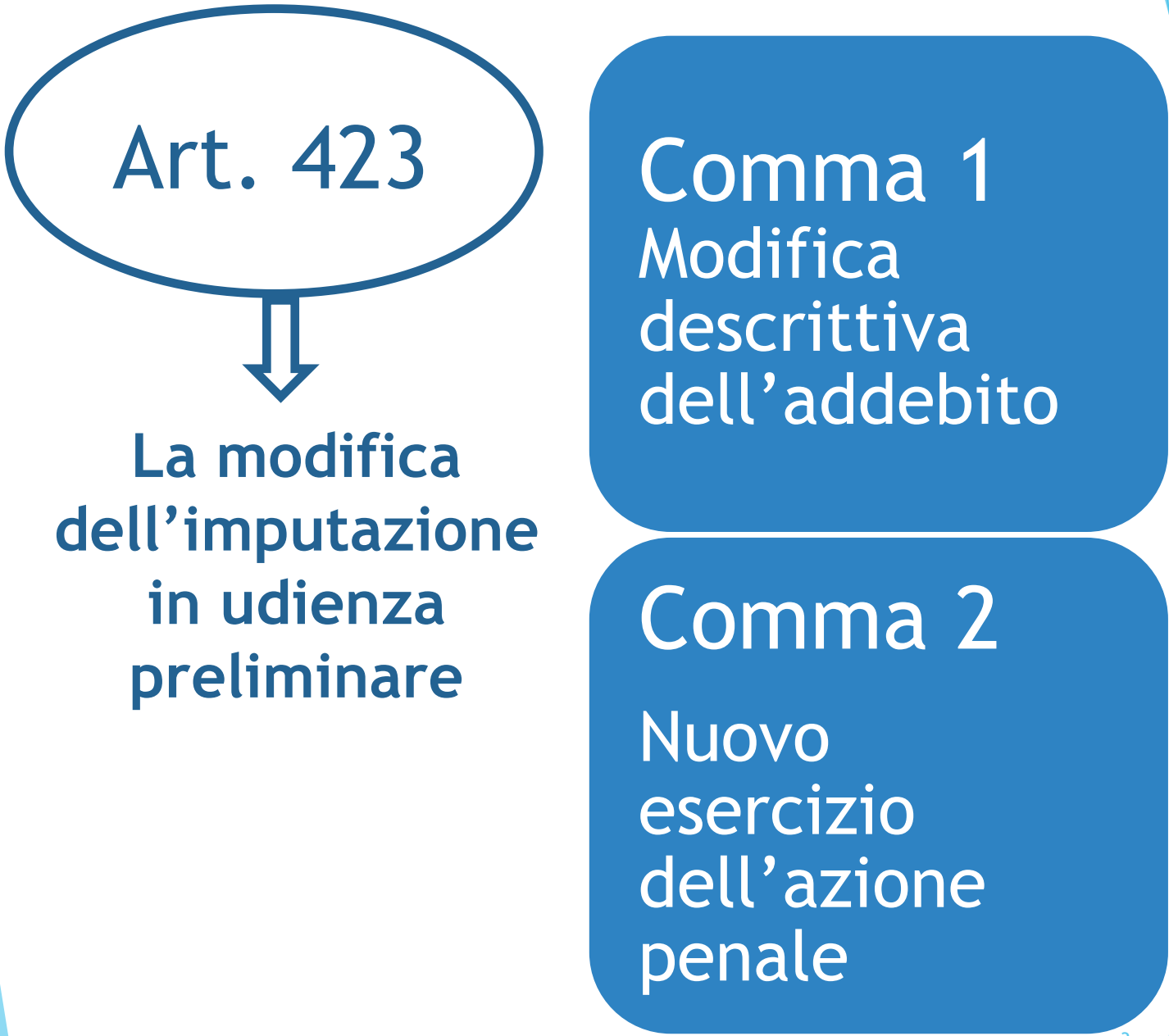


Corrispondenza tra
thema probandum e
thema decidendum

È il fondamento del
potere-dovere del
p.m. di procedere nel
giudizio alla modifica
dell'accusa

- Condizione
indispensabile per
l'esercizio del diritto di
difesa

Art. 423



```
graph TD; A([Art. 423]) --> B[La modifica dell'imputazione in udienza preliminare]; B --> C[Comma 1  
Modifica descrittiva dell'addebito]; B --> D[Comma 2  
Nuovo esercizio dell'azione penale];
```

La modifica
dell'imputazione
in udienza
preliminare

Comma 1
Modifica
descrittiva
dell'addebito

Comma 2
Nuovo
esercizio
dell'azione
penale

CONCETTO DI
FATTO

```
graph TD; A([CONCETTO DI FATTO]) --> B[fattispecie giudiziale che riproduce gli elementi necessari dello schema legale-tipo, oltre alle caratterizzazioni del dato storico irripetibile];
```

**fattispecie
giudiziale** che
riproduce gli
elementi
necessari dello
schema legale-
tipo, oltre alle
caratterizzazioni
del dato storico
irripetibile

MODIFICA DESCRITTIVA DELL'ADDEBITO

Fatto diverso

accadimento storico per il quale mutano elementi della fattispecie in maniera tale da rendere il **fatto che emerge dagli atti** e il **fatto contestato incompatibili** tra loro

MODIFICA DESCRITTIVA DELL'ADDEBITO

```
graph TD; A[MODIFICA DESCRITTIVA DELL'ADDEBITO] --> B[Reato connesso ai sensi dell'art. 12, lett. b); A --> C[Circostanza aggravante];
```

**Reato connesso ai
sensi dell'art. 12,
lett. b)**

**Circostanza
aggravante**

NUOVO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

Fatto nuovo

fatto che cambia
nei suoi elementi
materiali e «si
aggiunge» a quello
contestato

i due fatti sono
indipendenti e
possono coesistere

Art. 423 - DISCIPLINA UDIENZA PRELIMINARE

Modifica descrittiva dell'addebito

- il p.m. procede alla modifica e la contesta oralmente all'imputato presente
- se l'imputato è assente la contesta al difensore che lo rappresenta

Fatto nuovo

- il p.m. può chiedere la modifica dell'imputazione se si tratta di reato perseguibile d'ufficio
- la modifica dell'imputazione è autorizzata dal giudice se vi è il consenso dell'imputato

NUOVE CONTESTAZIONI IN DIBATTIMENTO

Artt. 516 e segg.

Nel corso dell'istruzione dibattimentale il p.m. può modificare e integrare l'imputazione enunciata nel decreto che dispone il giudizio

Dopo l'escussione delle prove il p.m. è in grado di precisare l'accusa (THEMA DECIDENDUM)

Modifica dell'accusa: casi

Art. 516

- FATTO DIVERSO = *correzione dell'accusa*

Art. 517

- CIRCOSTANZA AGGRAVANTE E REATO CONNESSO = *completamento dell'accusa*

Art. 518

- FATTO NUOVO = *ampliamento dell'accusa*

Art. 516 Correzione dell'accusa

Tizio è accusato di aver commesso una rapina ad una data ora, ma si scopre che quel fatto sarebbe avvenuto in altra ora

Tizio è accusato di furto di una collana ai danni di Caio commesso introducendosi nottetempo nella sua abitazione, ma si scopre che la collana è stata rubata strappandola di dosso a Caio sulla pubblica via

Tizio è accusato di omicidio colposo di Caio per aver somministrato per negligenza il medicinale sbagliato, ma si scopre che la somministrazione è volontaria

Art. 516 - Correzione dell'accusa caratteri/1

La nuova contestazione può avvenire «nel corso dell'istruzione dibattimentale»

NON VI È NESSUN TERMINE
PRECLUSIVO

Art. 516 - Correzione dell'accusa caratteri/2

La nuova contestazione non può eccedere la competenza del giudice che procede

RIMEDI IN CASO DI INOSSERVANZA
commi 1-*bis* e 1-*ter*

Art. 517 = completamento dell'oggetto del giudizio

Reato
connesso ai
sensi dell'art.
12, lett. b)

Circostanza
aggravante

Art. 517 - Disciplina

Mutuata da quella per fatto diverso

- Stessi caratteri
- L'iniziativa è del p.m.
- La nuova contestazione deve essere notificata per estratto del verbale all'imputato assente

Art. 518 - esempi di FATTO NUOVO

Tizio accusato dell'omicidio di Caio; in realtà si scopre che la vittima è Sempronio

Tizio accusato di estorsione; in realtà si scopre che il denaro proviene da un mutuo ottenuto dissimulando lo stato disastroso degli affari

Tizio accusato di furto; in realtà si scopre che si tratta di truffa

Disciplina della contestazione del fatto nuovo

Regola - art. 518 comma 1

- se il nuovo fatto è perseguibile d'ufficio, il pubblico ministero deve «procedere nelle forme ordinarie»

Eccezione - art. 518 comma 2

- Ammessa l'integrazione dell'accusa se vi è il consenso dell'imputato e con l'autorizzazione del presidente

Diritti delle parti

Art. 519 comma 1

- Diritto ad un termine a difesa

Art. 519 comma 2

- Diritto all'ammissione di nuove prove

Principio di correlazione tra accusa e sentenza



La sentenza del giudice
deve riguardare
esattamente il fatto
contestato all'imputato
nel decreto che dispone
il giudizio o quello
risultante dalla modifica
dell'imputazione ai sensi
degli artt. 516-518 c.p.p.

Concetto di correlazione nell'elaborazione giurisprudenziale

CASS., SEZIONI UNITE, 15-7-2010, Carelli, CED 248051

- *In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione*

Art. 521- poteri del giudice

Comma 1

- dare al fatto una diversa qualificazione giuridica

Comma 2

- restituzione degli atti al p.m. in caso di difetto di correlazione

Comma 3

- restituzione degli atti al p.m. quando la contestazione è effettuata fuori dai casi consentiti

Art. 522 - nullità della sentenza

Determinata dalla violazione
delle norme riguardanti le
nuove contestazioni

Nullità parziale